

Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR¹)²

del 17 maggio 1972 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto gli articoli 3 capoverso 2 lettera b, 4 capoverso 2, 4^{bis} capoverso 2, 6 capoverso 5, 20 capoverso 1, 21 capoverso 1, 23 capoverso 4, e 56 della legge federale dell'8 novembre 1934³ su le banche e le casse di risparmio (detta qui di seguito «legge»),

ordina:

1. Campo di applicazione dell'ordinanza⁴

Art. 1 e 2⁵

Art. 2a⁶

Sono considerate banche, nel senso dell'articolo 1 capoverso 1 della legge, le imprese operanti soprattutto nel settore finanziario, in particolare quelle che:

- a.⁷ raccolgono a titolo professionale depositi del pubblico o si prestano pubblicamente a tale scopo per finanziare, per proprio conto e in qualsiasi modo, un numero indeterminato di persone o aziende con le quali esse non costituiscono un'unità economica; oppure
- b. si rifinanziano in misura rilevante presso più banche, che non partecipano in modo determinante al loro capitale, onde finanziare, per proprio conto e in qualsiasi modo, un numero indeterminato di persone o imprese con le quali non costituiscono un'unità economica; oppure

RU **1972** 752

¹ Abbreviazione introdotta dal n.I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1996** 45).

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 1772).

³ RS **952.0**

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5279).

⁵ Abrogati dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5363).

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 1772).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU **1995** 253).

c. ...⁸

Art. 3⁹

¹ Le persone, che giusta l'articolo 1 capoverso 2 della legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale, non possono fare pubblicità a tale scopo in nessuna forma, in particolare con inserzioni nella stampa o nei media elettronici, con prospetti o circolari.

² I banchieri privati non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali conformemente agli articoli 5¹⁰ capoverso 2 e 6 capoverso 6 della legge, se la loro pubblicità si riferisce unicamente alla loro attività di amministratori di beni o di commercianti di valori mobiliari¹¹, senza comprendere la possibilità di effettuare depositi presso di loro.

Art. 3a¹²

¹ Oltre alle banche, solo gli enti ed istituti di diritto pubblico, come pure le casse, di cui garantiscono integralmente gli impegni, possono accettare depositi del pubblico a titolo professionale.

² Agisce a titolo professionale ai sensi della legge chiunque accetta su un lungo periodo più di 20 depositi del pubblico.

³ Non sono considerati depositi:

- a. i fondi ricevuti come controprestazione in virtù di un contratto relativo al trasferimento di proprietà o a prestazioni di servizi o consegnati a titolo di garanzia;
- b. i prestiti in obbligazioni e altri titoli emessi secondo criteri unitari e in grande numero o diritti aventi la medesima funzione ma non incorporati in un titolo (diritti-valori), se i creditori vengono informati conformemente all'articolo 1156 del Codice delle obbligazioni¹³;
- c.¹⁴ i saldi avere su conti clienti di negozianti di valori mobiliari o metalli preziosi, di amministratori di beni o imprese simili se servono unicamente per operazioni di clienti e se non viene versato alcun interesse su detti conti;
- d. i fondi la cui accettazione è vincolata ad un contratto di assicurazione sulla vita, di previdenza professionale o di altre forme previdenziali riconosciute

⁸ Abrogata dall'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 85).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

¹⁰ Questo art. è abrogato.

¹¹ RU 1998 2828

¹² Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

¹³ RS 220

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1199).

conformemente all'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982¹⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

⁴ Non sono considerati depositi del pubblico i depositi di:

- a. banche svizzere ed estere o di altre imprese sottoposte a vigilanza statale;
- b. azionisti o soci del debitore aventi una partecipazione qualificata o di persone ad essi legate per motivi economici o familiari;
- c. investitori istituzionali che gestiscono una tesoreria a titolo professionale;
- d.¹⁶ deponenti presso associazioni, fondazioni o società cooperative sempre che esse non esercitino alcuna attività nel settore finanziario, che abbiano scopi ideali o di mutuo soccorso, che utilizzino i depositi esclusivamente a tale fine e che la scadenza dei depositi sia di almeno sei mesi; o
- e. lavoratori e pensionati, qualora i fondi siano depositati presso il loro datore di lavoro.

2. Autorizzazione alla banca di esercitare l'attività

Art. 4

¹ Il capitale minimo interamente liberato, prescritto dall'articolo 3 capoverso 2 lettera b della legge, deve ammontare ad almeno 10 milioni di franchi. Se la fondazione avviene mediante apporti in natura, una società di audit abilitata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) verifica il valore degli attivi e la somma dei passivi; parimenti avviene in caso di trasformazione di un'impresa in una banca.¹⁷

² In caso di trasformazione di un'impresa esistente in una banca, il capitale interamente liberato può essere inferiore a 10 milioni di franchi se i fondi propri di base di qualità primaria ai sensi dell'articolo 21 dell'ordinanza del 1° giugno 2012¹⁸ sui fondi propri (OFoP) raggiungono questo importo, tenuto conto delle correzioni di cui agli articoli 31–40 OFoP. La FINMA decide al riguardo di caso in caso.¹⁹

³ La FINMA può autorizzare eccezioni, segnatamente quando:

- a. le banche fanno parte di un'organizzazione centrale che garantisce i loro impegni;
- b. l'organizzazione centrale e le banche affiliate soddisfano su base consolidata le prescrizioni in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi; e

¹⁵ RS **831.40**

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5279).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5363).

¹⁸ RS **952.03**

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU **1995** 253). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 6 dell'O del 1° giu. 2012 sui fondi propri, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 5441).

- c. la direzione dell'organizzazione centrale può impartire alle banche affiliate istruzioni vincolanti.²⁰

Art. 5

¹ La reciprocità di cui all'articolo 3^{bis}, capoverso 1 della legge è garantita segnatamente se:

- a. persone con sede o domicilio in Svizzera possono aprire nello Stato estero banche (società in proprio oppure sedi, succursali o agenzie di banche svizzere);
- b. le banche così aperte nello Stato estero non soggiacciono, nella loro attività, a disposizioni manifestamente più restrittive di quelle applicate alle banche estere stabilite in Svizzera.

² Nel caso di rappresentanti permanenti di una banca estera giusta l'articolo 3^{bis} capoverso 1 della legge, la reciprocità è garantita se le banche svizzere possono aprire nello Stato estero rappresentanze permanenti che svolgano funzioni analoghe.

Art. 6²¹

¹ Le domande di autorizzazione per l'apertura di nuove banche devono fornire indicazioni sulle persone incaricate dell'amministrazione e della direzione giusta l'articolo 3 capoverso 2 lettera c della legge nonché sui titolari di partecipazioni qualificate conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettera c^{bis} della legge. Le domande devono contenere in particolare:

- a. per le persone fisiche: indicazioni riguardanti nazionalità, domicilio, partecipazioni qualificate ad altre società, procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti nonché un curriculum vitae firmato, referenze ed un estratto del casellario giudiziale;
- b. per le società: gli statuti, un estratto del registro di commercio o un'attestazione corrispondente, una descrizione dell'attività, della situazione finanziaria e, all'occorrenza, della struttura del gruppo nonché indicazioni su procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pendenti.

² Le domande di autorizzazione suppletive di cui all'articolo 3^{ter} della legge e le informazioni sulle partecipazioni qualificate secondo l'articolo 3 capoversi 5 e 6 della legge devono contenere le indicazioni richieste nel capoverso 1.

³ Le persone che detengono una partecipazione qualificata devono consegnare alla FINMA una dichiarazione nella quale precisano se acquistano la partecipazione per proprio conto o a titolo fiduciario per conto di terzi oppure se su questa partecipazione hanno concesso opzioni o diritti simili.

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Art. 6a²²

¹ Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la banca comunica alla FINMA un elenco delle partecipazioni qualificate.

² L'elenco contiene indicazioni sull'identità e sulla quota di partecipazione degli azionisti con partecipazioni qualificate il giorno di chiusura nonché eventuali cambiamenti rispetto all'anno precedente.

³ Le indicazioni ed i documenti secondo l'articolo 6 capoversi 1 e 3 devono essere forniti inoltre riguardo agli azionisti che non erano stati annunciati in precedenza.

Art. 6b²³

¹ Prima che una banca eserciti la sua attività all'estero ai sensi dell'articolo 3 capoverso 7 della legge, deve fornire alla FINMA tutte le indicazioni necessarie affinché quest'ultima possa valutare la sua attività, e segnatamente:

- a. un piano d'attività che descriva in particolare il genere di attività previste e la struttura organizzativa;
- b. l'indirizzo dell'ufficio all'estero;
- c. il nome delle persone incaricate dell'amministrazione e della direzione;
- d. la società di audit²⁴;
- e. l'autorità di vigilanza nel Paese ospitante.

² La banca deve pure comunicare la cessazione o qualsivoglia modificazione essenziale della sua attività all'estero nonché il cambiamento di società di audit o autorità di vigilanza.

3. Organizzazione interna

Art. 7

¹ La banca deve descrivere esattamente negli statuti, nel contratto di società o nei regolamenti il campo materiale e geografico di attività.²⁵

² ...²⁶

³ La sfera di attività e la sua estensione devono essere adeguate alle possibilità finanziarie e all'organizzazione amministrativa dell'istituto.

²² Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU **1995** 253).

²³ Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU **1995** 253).

²⁴ Nuova espr. giusta il n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5363). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁵ Nuovo testo giusta l'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU **1997** 85).

²⁶ Abrogato dall'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU **1997** 85).

⁴ La direzione effettiva della banca deve situarsi in Svizzera. Sono salve le istruzioni generali e le decisioni nell'ambito della vigilanza sui gruppi, sempre che la banca faccia parte di un gruppo operante nel settore finanziario e sottoposto ad un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza.²⁷

Art. 8

¹ Se lo scopo sociale e l'importanza degli affari esigono l'istituzione di un organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo, quest'ultimo deve constare di almeno 3 membri.

² Nessun membro dell'organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo di una banca può far parte della direzione.

³ In casi speciali, la FINMA può concedere eccezioni subordinandole a determinate condizioni.

Art. 9²⁸

¹ La banca provvede ad una efficace separazione interna delle funzioni tra commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può ammettere eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni.

² La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di cedimento, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici.

³ La documentazione interna della banca relativa a decisioni e sorveglianza degli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.²⁹

⁴ La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di audit interno indipendente dalla direzione (ispettorato). In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno.³⁰

Art. 10

I banchieri privati devono inserire nel contratto di società o in un regolamento interno le disposizioni concernenti l'organizzazione della loro banca.

²⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

²⁸ Nuovo testo giusta l'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 85).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

4.³¹ Vigilanza sul gruppo e sul conglomerato

Art. 11 Settore finanziario

¹ È attivo nel settore finanziario chiunque:

- a. fornisce o procura prestazioni di servizi finanziarie, in particolare effettua per conto proprio o per conto di terzi operazioni di deposito o di credito, il commercio di valori mobiliari, operazioni di investimento di capitali o la gestione patrimoniale; o
- b. detiene partecipazioni qualificate prevalentemente a imprese attive nel settore finanziario (società holding).

² L'attività delle imprese di assicurazione (settore assicurativo) è equiparata all'attività nel settore finanziario sempreché la presente ordinanza o l'ordinanza 29 settembre 2006³² sui fondi propri non prevedano regolamentazioni derogative.

Art. 12 Unità economica e obbligo di assistenza

¹ Le imprese formano un'unità economica se un'impresa partecipa direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o del capitale a un'altra impresa o se la domina in altro modo.

² L'obbligo di assistenza ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera c della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche può risultare da circostanze diverse, in particolare a motivo:

- a. di interrelazioni personali o finanziarie;
- b. dell'utilizzazione della medesima ditta;
- c. della presenza unitaria sul mercato; o
- d. di lettere di patronage.

Art. 13 Società di gruppo

Le società di gruppo sono imprese associate da un'unità economica o da un obbligo di assistenza.

Art. 14 Volume della vigilanza su base consolidata

¹ La vigilanza sul gruppo da parte della FINMA si estende a tutte le società di un gruppo finanziario, attive nel settore finanziario ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1. Nel quadro della vigilanza sul conglomerato sono inoltre sottoposte a vigilanza le società di gruppo ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2.

³¹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 7 all'O del 29 set. 2006 sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4307).

³² RS 952.03

² La FINMA può, in casi motivati, escludere le società di gruppo del settore finanziario dalla vigilanza su base consolidata o dichiararne il contenuto solo parzialmente applicabile a tali società, segnatamente se le società di gruppo sono irrilevanti ai fini della vigilanza su base consolidata.

³ Essa può includere totalmente o parzialmente nella vigilanza su base consolidata ai sensi del capoverso 1 le imprese del settore finanziario dominate unitamente a terzi da gruppi finanziari o da conglomerati finanziari sottoposti alla sua vigilanza.

Art. 14a Contenuto della vigilanza su base consolidata

¹ La vigilanza su base consolidata ha segnatamente per oggetto di vigilare se il gruppo finanziario:

- a. è organizzato in maniera adeguata;
- b. dispone di un adeguato sistema interno di controllo;
- c. rileva, limita e sorveglia in maniera adeguata i rischi vincolati alla sua attività;
- d. è diretto da persone che offrono la garanzia di un'attività ineccepibile;
- e. osserva la separazione personale tra direzione operativa e organo competente per la direzione superiore, la vigilanza e il controllo ai sensi dell'articolo 8;
- f. osserva le prescrizioni in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi;
- g. dispone di liquidità adeguate;
- h. applica correttamente le prescrizioni in materia di rendiconto;
- i. dispone di una società di audit riconosciuta, indipendente e competente.

² La FINMA può prescindere dal contenuto ai sensi del capoverso 1 per la vigilanza su base consolidata sui conglomerati finanziari.

5. ...

Art. 15³³

Art. 16³⁴

Art. 16a³⁵

³³ Abrogato dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2875).

³⁴ Abrogato dall'art. 32 dell'O del 30 nov. 2012 sulla liquidità, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7251).

³⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1987 (RU **1988** 106). Abrogato dall'art. 32 dell'O del 30 nov. 2012 sulla liquidità, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7251).

Art. 17³⁶

Art. 17a³⁷

Art. 18 a 20³⁸

6.³⁹ ...

6a. Pianificazione d'emergenza delle banche di rilevanza sistemica⁴⁰

Art. 21⁴¹ Piano d'emergenza

¹ La banca di rilevanza sistemica garantisce che in caso di rischio d'insolvenza le sue funzioni di rilevanza sistemica secondo l'articolo 8 della legge siano mantenute senza interruzione, indipendentemente dalle altre parti della banca. Essa prende le misure necessarie al riguardo.

² In un piano d'emergenza la banca descrive le misure necessarie e prova alla FINMA di essere in grado, secondo le esperienze generali e lo stato attuale delle conoscenze, di adempiere gli obblighi di cui al capoverso 1 primo periodo.

³ Le misure del piano d'emergenza devono essere applicate a titolo preliminare in quanto sia necessario per mantenere senza interruzione le funzioni di rilevanza sistemica. La FINMA accorda alla banca un congruo termine per l'attuazione.

⁴ La banca di rilevanza sistemica deve aggiornare il piano d'emergenza entro la fine del secondo trimestre di ogni anno e presentarlo alla FINMA. Gli aggiornamenti devono essere presentati anche qualora intervengano modifiche che comportano una rielaborazione o su richiesta della FINMA.

Art. 21a⁴² Verifica del piano d'emergenza

La FINMA verifica le misure del piano d'emergenza in merito alla loro efficacia in caso di rischio d'insolvenza della banca. Al riguardo tiene conto del grado di appli-

³⁶ Abrogato dall'art. 32 dell'O del 30 nov. 2012 sulla liquidità, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7251).

³⁷ Introdotto dal n. 1 dell'O del 25 nov. 1987 (RU **1988** 106). Abrogato dall'art. 32 dell'O del 30 nov. 2012 sulla liquidità, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7251).

³⁸ Abrogati dall'art. 32 dell'O del 30 nov. 2012 sulla liquidità, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7251).

³⁹ Abrogato dal n. 1 dell'all. 7 all'O del 29 set. 2006 sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4307).

⁴⁰ Introdotto dal n. 1 dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 5435).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 5435).

⁴² Introdotto dal n. 1 dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 5435).

cazione preliminare delle misure ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3. Verifica segnatamente se:

- a. il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica è garantito sul piano tecnico e organizzativo, tenendo conto del tempo a disposizione, dei costi, degli ostacoli giuridici e dei mezzi necessari;
- b. le relazioni giuridiche ed economiche all'interno del gruppo finanziario, in particolare le garanzie e i finanziamenti interni, e le relazioni simili con clienti e altri terzi non ostacolano il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica;
- c. la pianificazione del capitale e della liquidità destinati a mantenere le funzioni di rilevanza sistemica prevede una dotazione di fondi propri e di liquidità sufficiente per attuare il piano d'emergenza;
- d. sono previsti processi adeguati per l'operabilità delle funzioni di rilevanza sistemica come pure l'infrastruttura necessaria a tale scopo ed è garantito in ogni momento l'accesso alle risorse necessarie, indipendentemente dalle parti della banca senza rilevanza sistemica;
- e. le risorse di personale necessarie al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica, comprese quelle di conduzione e di controllo, sono messe a disposizione;
- f. tutti i contratti inerenti al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica all'interno del gruppo finanziario, in particolare le garanzie e i finanziamenti interni, nonché tutti i contratti simili conclusi con clienti e altri terzi, inclusi i relativi documenti d'affari, sono registrati e tale elenco è aggiornato periodicamente;
- g. il piano d'emergenza è compatibile con le più importanti leggi ed esigenze in materia di vigilanza all'estero.

Art. 21b⁴³ Eliminazione delle lacune e adozione di misure

¹ Se il piano d'emergenza non soddisfa le esigenze relative alla prova di mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio d'insolvenza, la FINMA accorda alla banca un congruo termine per eliminare le lacune riscontrate. Al riguardo la FINMA può fornire direttive concrete.

² Se la banca non elimina le lacune entro il termine impartito, la FINMA accorda un termine suppletivo. Se le lacune non sono eliminate entro questo secondo termine, la FINMA può in particolare ordinare le seguenti misure:

- a. costituzione in Svizzera di un soggetto giuridico indipendente al quale possano essere trasferite le funzioni di rilevanza sistemica;
- b. adeguamento della struttura giuridica e operativa della banca affinché le funzioni di rilevanza sistemica possano essere separate in breve tempo;

⁴³ Introdotta dal n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5435).

- c. trasferimento dell'infrastruttura e delle prestazioni di servizio necessarie al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in una società gestita in modo centralizzato all'interno del gruppo finanziario o in un'unità esterna al gruppo finanziario.

Art. 21^{c44} Attivazione del piano d'emergenza

¹ Se le condizioni di cui all'articolo 25 capoverso 1 della legge sono soddisfatte, la FINMA può, sulla base del piano d'emergenza, ordinare le misure di protezione e di insolvenza previste dal capo undicesimo della legge che sono necessarie per garantire le funzioni di rilevanza sistemica.

² Una banca di rilevanza sistemica non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 della legge:

- a. se è necessario attuare la conversione o la rinuncia al credito secondo l'articolo 130 capoverso 2 OFoP⁴⁵; o
- b. nel caso dell'articolo 42 capoverso 4 OFoP.

6b. Miglioramento delle possibilità di risanamento e di liquidazione delle banche di rilevanza sistemica⁴⁶

Art. 22⁴⁷ Piano di stabilizzazione e piano di liquidazione

¹ La banca di rilevanza sistemica deve elaborare un piano di stabilizzazione («recovery plan»). La banca vi illustra le misure con le quali intende stabilizzarsi durevolmente in caso di crisi in modo da poter mantenere la sua attività senza interventi da parte dello Stato. Il piano di stabilizzazione necessita dell'approvazione della FINMA.

² La FINMA elabora un piano di liquidazione («resolution plan») che indica le modalità per realizzare il risanamento o la liquidazione della banca di rilevanza sistemica su ordine della FINMA. La banca deve fornire alla FINMA le informazioni necessarie al riguardo.

³ Il piano di stabilizzazione e il piano di liquidazione devono tenere conto delle norme delle autorità di vigilanza estere e delle banche centrali estere in materia di stabilizzazione, risanamento e liquidazione.

⁴ La banca di rilevanza sistemica presenta alla FINMA, entro la fine del secondo trimestre di ogni anno, il piano di stabilizzazione e le informazioni necessarie al piano di liquidazione. Tali documenti vanno presentati anche qualora intervengano modifiche che comportano una rielaborazione o su richiesta della FINMA.

⁴⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 5435).

⁴⁵ RS **952.03**

⁴⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 5435).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 5435).

⁵ Al momento della presentazione, la banca descrive le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all'estero secondo l'articolo 22*b* già attuate o previste.

Art. 22a⁴⁸ Agevolazioni sulla componente progressiva di fondi propri

¹ La FINMA concede agevolazioni sulla componente progressiva secondo l'articolo 130 OFoP⁴⁹ in quanto la banca di rilevanza sistemica migliori con grande probabilità le sue possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all'estero mediante le misure di cui all'articolo 22*b*. Al riguardo la FINMA tiene conto del grado di applicazione delle misure in Svizzera e all'estero.

² Il rispetto delle esigenze secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera d della legge non conferisce alcun diritto a un'agevolazione.

Art. 22b⁵⁰ Misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione
Le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione della banca possono comprendere in particolare:

- a. miglioramenti e decentramento strutturali:
 1. struttura giuridica orientata alle unità («business-aligned legal entities»),
 2. creazione di unità di prestazioni di servizio giuridicamente autonome,
 3. soppressione o attenuazione dell'obbligo di fatto di assistenza, in particolare mediante la creazione di una struttura direttiva autonoma,
 4. riduzione delle asimmetrie geografiche o di bilancio;
- b. decentramento finanziario per limitare i rischi di contagio:
 1. riduzione delle partecipazioni al capitale tra le unità giuridiche (orizzontale),
 2. limitazione della concessione di crediti e garanzie non garantiti all'interno del gruppo finanziario (orizzontale),
 3. creazione di una struttura volta a incentivare un finanziamento interno al gruppo possibilmente vicino al mercato;
- c. decentramento operativo per la protezione dei dati e il mantenimento di importanti prestazioni dell'esercizio:
 1. garanzia dell'accesso e dell'utilizzazione di raccolte di dati, banche dati e mezzi informatici,
 2. separazione o trasferimento sostenibile delle funzioni essenziali,
 3. accesso ai sistemi essenziali per l'esercizio dell'attività e la loro ulteriore utilizzazione.

⁴⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 5435).

⁴⁹ RS **952.03**

⁵⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 5435).

7. Conti annuali⁵¹

Art 23⁵² Contenuto

¹ Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell'allegato. È completato dal rapporto annuale, il quale contiene anche informazioni sui principali avvenimenti verificatisi dopo il giorno di chiusura del bilancio.

² Le banche, il cui totale del bilancio è di almeno 100 milioni di franchi e le cui operazioni di bilancio rappresentano una parte significativa dell'attività, devono pure allestire un conto del flusso di fondi, che costituisce parte integrante del conto annuale.

Art. 23a⁵³ Conto di gruppo

¹ Se una banca detiene una partecipazione diretta o indiretta di più della metà dei voti in una o più società o esercita su di esse in altro modo un influsso dominante (gruppo di banche), allestisce inoltre un conto annuale consolidato (conto di gruppo). Il conto di gruppo non deve essere allestito, se le società controllate sono insignificanti nell'ottica degli obiettivi perseguiti da detto conto.

² Il conto di gruppo è allestito conformemente ai principi generalmente riconosciuti relativi all'allestimento di conti consolidati.

³ I gruppi di banche, il cui totale del bilancio è inferiore ad un miliardo di franchi e che contano meno di 50 dipendenti, sono dispensati dall'allestimento di un conto di gruppo.

⁴ Deve tuttavia essere allestito un conto di gruppo se:

- a. la banca è debitrice di un proprio prestito mediante obbligazioni;
- b. i titoli di partecipazione della banca sono quotati in borsa;
- c. i titolari di partecipazioni che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale sociale lo richiedono;
- d. è necessario per una valutazione il più possibile affidabile della situazione patrimoniale, finanziaria e del reddito della banca;
- e. la banca controlla una o più banche, società finanziarie o immobiliari con sede all'estero mediante maggioranza di voti o in altro modo.

⁵ Fatto salvo il capoverso 4 lettera c, un gruppo svizzero di banche, che figura come sottogruppo nel conto consolidato di una società madre, non deve allestire un conto di gruppo particolare se:

- a. il conto consolidato della società madre è allestito ed esaminato secondo le disposizioni della presente ordinanza o analoghe prescrizioni estere; e

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

⁵³ Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

- b. pubblica il conto consolidato della società madre come il suo conto annuale.

Art. 23b⁵⁴ Chiusura intermedia

¹ Le banche con un totale del bilancio di almeno 100 milioni di franchi devono allestire semestralmente una chiusura intermedia; le banche che hanno l'obbligo di consolidamento, una chiusura intermedia consolidata.

² La chiusura intermedia si compone del bilancio e del conto economico.

³ Le chiusure intermedie devono essere allestite e valutate secondo gli stessi principi applicati al conto annuale.

⁴ L'articolo 23a capoverso 2 si applica per analogia alle banche che hanno l'obbligo di consolidamento.

Art. 24⁵⁵ Allestimento regolare dei conti

¹ La singola chiusura deve essere allestita secondo i principi della tenuta regolare dei conti, in modo tale che la situazione patrimoniale, finanziaria e del reddito della banca possa essere valutata nella maniera più affidabile possibile.

² La tenuta dei conti è retta in particolare dai seguenti principi:

- a. rilevamento regolare delle operazioni;
- b. completezza del conto annuale;
- c. chiarezza dei dati;
- d. essenzialità dei dati;
- e. prudenza;
- f. continuazione dell'attività dell'impresa;
- g. continuità nella presentazione e valutazione;
- h. delimitazioni temporali;
- i. divieto della compensazione tra attivi e passivi e tra costi e ricavi;
- k. ottica economica.

³ Sono considerati essenziali (cpv. 2 lett. d) i fatti e gli importi che si ripercuotono sul conto annuale in modo tale che il destinatario dello stesso potrebbe essere influenzato nella valutazione e nelle decisioni nei confronti della banca.

⁴ La costituzione di riserve latenti è ammessa nell'ambito dell'articolo 25a capoverso 3. Se mediante lo scioglimento di riserve latenti il risultato pubblicato è presentato in modo molto più favorevole rispetto al risultato effettivamente conseguito, lo scioglimento deve essere reso noto.

⁵⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

⁵ Nel conto annuale occorre indicare le cifre dell'anno precedente. Nella chiusura intermedia, occorre indicare nel bilancio le cifre della chiusura dell'anno precedente e nel conto economico quelle della chiusura intermedia dell'anno precedente.

Art. 25⁵⁶ Struttura del bilancio

¹ Il bilancio della singola chiusura deve contenere almeno le poste seguenti:

I Attivi

- 1.1 Liquidità
- 1.2 Crediti risultanti da titoli del mercato monetario
- 1.3 Crediti nei confronti di banche
- 1.4 Crediti nei confronti della clientela
- 1.5 Crediti ipotecari
- 1.6 Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione
- 1.7 Investimenti finanziari
- 1.8 Partecipazioni
- 1.9 Immobilizzi
- 1.10 Ratei e risconti
- 1.11 Altri attivi
- 1.12 Capitale sociale non versato
- 1.13 Totale attivi
- 1.13.1 Totale dei crediti postergati
- 1.13.2 Totale dei crediti nei confronti di società del gruppo e di titolari di partecipazioni qualificate

2 Passivi

- 2.1 Impegni risultanti da titoli del mercato monetario
- 2.2 Impegni nei confronti di banche
- 2.3 Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e d'investimento
- 2.4 Altri impegni nei confronti della clientela
- 2.5 Obbligazioni di cassa
- 2.6 Mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti
- 2.7 Ratei e risconti
- 2.8 Altri passivi
- 2.9 Rettifiche di valore e accantonamenti
- 2.10 Riserve per rischi bancari generali
- 2.11 Capitale sociale
- 2.12 Riserva legale generale
- 2.13 Riserva per titoli propri di partecipazione
- 2.14 Riserva di rivalutazione
- 2.15 Altre riserve
- 2.16 Utile riportato
- 2.17 Utile d'esercizio

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

da dedurre

- 2.18 Perdite riportate
- 2.19 Perdite dell'esercizio
- 2.20 Totale passivi
- 2.20.1 Totale degli impegni postergati
- 2.20.2 Totale degli impegni nei confronti di società del gruppo e di titolari di partecipazioni qualificate
- 3 *Operazioni fuori bilancio*
- 3.1 Impegni eventuali
- 3.2 Promesse irrevocabili
- 3.3 Impegni di pagamento e di versamento suppletivo
- 3.4 Impegni di credito
- 3.5 Strumenti finanziari derivati
- 3.6 Operazioni fiduciarie

² Le altre poste significative per una banca devono inoltre essere menzionate nel bilancio o nell'allegato. Le poste senza saldo possono essere tralasciate. Le poste non significative possono essere riassunte in modo adeguato.

³ Le rettifiche di valore che possono essere attribuite direttamente a singole poste degli attivi possono, a scelta, essere compensate direttamente nella posta corrispondente degli attivi o menzionate nei passivi nella posta delle rettifiche di valore e degli accantonamenti conformemente al capoverso 1 numero 2.9. Il metodo scelto deve essere applicato in modo continuo ed indicato nell'allegato tra i principi di valutazione. Anche le rettifiche di valore compensate direttamente devono essere menzionate nell'allegato.

⁴ È possibile rinunciare all'indicazione distinta delle riserve per rischi bancari generali di cui al capoverso 1 numero 2.10; in tal caso, le riserve per rischi bancari generali devono essere menzionate nella posta delle rettifiche di valore e degli accantonamenti di cui al capoverso 1 numero 2.9.

⁵ I titoli propri di partecipazione del portafoglio destinati alla negoziazione non devono essere considerati nella costituzione della riserva specifica conformemente al capoverso 1 numero 2.13.

⁶ Il bilancio intermedio deve essere strutturato conformemente al capoverso 1. Possono essere tralasciate le poste crediti e impegni nei confronti di società del gruppo e di titolari di partecipazioni qualificate di cui al capoverso 1 numeri 1.13.2 e 2.20.2.

Art. 25a⁵⁷ Struttura del conto economico

¹ Il conto economico della singola chiusura deve contenere almeno le poste seguenti:

- I Ricavi e costi risultanti da operazioni bancarie ordinarie*
- 1.1 Risultato da operazioni su interessi
- 1.1.1 Proventi per interessi e sconti

⁵⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

- 1.1.2 Proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione
- 1.1.3 Proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari
- 1.1.4 Oneri per interessi
- 1.1.5 Subtotale: risultato da operazioni su interessi
- 1.2 Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
- 1.2.1 Proventi per commissioni su operazioni di credito
- 1.2.2 Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d'investimento
- Proventi per commissioni sulle altre prestazioni di servizio
- 1.2.4 Oneri per commissioni
- 1.2.5 Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
- 1.3 Risultato da operazioni di negoziazione
- 1.4 Altri risultati ordinari
- 1.4.1 Risultato da alienazioni di investimenti finanziari
- 1.4.2 Proventi da partecipazioni
- 1.4.3 Risultato da immobili
- 1.4.4 Altri proventi ordinari
- 1.4.5 Altri oneri ordinari
- 1.4.6 Subtotale: risultato degli altri profitti ordinari
- 1.5 Costi d'esercizio
- 1.5.1 Spese per il personale
- 1.5.2 Spese per il materiale
- 1.5.3 Subtotale: costi d'esercizio
- 1.6 Utile lordo
- 2 *Utile dell'esercizio/perdita dell'esercizio*
- 2.1 Utile lordo
- 2.2 Ammortamenti sugli immobilizzi
- 2.3 Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite
- 2.4 Risultato intermedio
- 2.5 Ricavi straordinari
- 2.6 Costi straordinari
- 2.7 Imposte
- 2.8 Utile dell'esercizio/perdita dell'esercizio
- 3 *Impiego dell'utile/risanamento delle perdite*
- 3.1 Utile dell'esercizio/perdita dell'esercizio
- 3.2 Utile riportato/perdita riportata
- 3.3 Utile di bilancio/perdita di bilancio

- 3.4 Impiego dell'utile
- Attribuzione alla riserva legale generale
 - Attribuzione ad altre riserve
 - Distribuzioni sul capitale sociale
 - Altro impiego dell'utile
 - Risanamento della perdita
 - Diminuzione della riserva legale generale
 - Diminuzione di altre riserve
 - Altri modi di risanamento della perdita
- Utile residuo riportato/perdita residua riportata

² Le altre poste significative per una banca devono essere inoltre menzionate nel conto economico o nell'allegato. Le poste senza saldo possono essere tralasciate. Le poste non significative possono essere riassunte in modo adeguato.

³ La costituzione di riserve latenti nel conto economico deve essere effettuata mediante le poste ammortamenti sugli immobilizzi di cui al capoverso 1 numero 2.2, rettifiche di valore, accantonamenti e perdite di cui al capoverso 1 numero 2.3 o costi straordinari di cui al capoverso 1 numero 2.6; lo scioglimento di riserve latenti mediante la posta ricavi straordinari di cui al capoverso 1 numero 2.5.

⁴ La posta risultato intermedio di cui al capoverso 1 numero 2.4 deve essere menzionata solo se l'utile o le perdite d'esercizio sono influenzati in misura significativa da costi e ricavi straordinari.

⁵ La posta proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione di cui al capoverso 1 numero 1.1.2 può essere tralasciata se le spese di rifinanziamento delle operazioni di negoziazione sono compensate nella posta risultato da operazioni di negoziazione di cui al capoverso 1 numero 1.3 e i proventi per interessi e dividendi risultanti dai portafogli per la negoziazione sono anch'essi indicati in questa posta.

⁶ Le banche che, secondo l'articolo 23*b*, sono tenute ad allestire chiusure intermedie possono limitare il conto economico alle indicazioni sino alla posta utile lordo di cui al capoverso 1 numero 1.6; in questo caso, invece delle poste di cui al capoverso 1 numero 2, occorre illustrare l'evoluzione dei rischi, come pure le rettifiche di valore e gli accantonamenti. Per il resto, il conto economico della chiusura intermedia deve essere strutturato conformemente al capoverso 1.

Art. 25*b*⁵⁸ Struttura del conto del flusso di fondi

¹ Il conto del flusso di fondi deve indicare le cause dei cambiamenti di liquidità nell'anno di rapporto sulla base dell'afflusso e del deflusso di fondi.

² Il conto del flusso di fondi deve essere strutturato almeno come segue:

- a. flusso di fondi in base al risultato operativo (finanziamento interno);
- b. flusso di fondi risultante dalle transazioni sul capitale proprio;
- c. flusso di fondi risultante da cambiamenti negli immobilizzi;

⁵⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

d. flusso di fondi risultante dall'attività bancaria.

³ Il flusso di fondi risultante dall'attività bancaria deve essere strutturato in modo che il rifinanziamento risulti evidente.

Art. 25c⁵⁹ Struttura dell'allegato

¹ L'allegato della chiusura individuale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- 1 Spiegazioni relative all'estensione dei singoli settori d'attività e ai loro influssi sul rapporto; effettivo del personale
- 2 Criteri d'iscrizione a bilancio e di valutazione dei conti annuali; principi di rilevamento delle operazioni e spiegazioni relative alla gestione dei rischi, in particolare al trattamento del rischio di variazione dei tassi d'interesse, come pure all'impiego di strumenti finanziari derivati
- 3 Informazioni sul bilancio
 - 3.1 Sommario delle coperture di prestiti e delle operazioni fuori bilancio
 - 3.2 Suddivisione dei portafogli titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione, degli investimenti finanziari e delle partecipazioni
 - 3.2.1 Occorre inoltre indicare i portafogli destinati alla negoziazione e gli investimenti finanziari prestati
 - 3.2.2 Anche i crediti e gli impegni significativi contenuti in altre poste del bilancio e valutati ai prezzi di mercato (portafogli destinati alla negoziazione), il cui risultato è indicato nella posta risultato da operazioni di negoziazione, devono essere ulteriormente suddivisi
 - 3.3 Ragione sociale, sede, attività, capitale sociale e quota di partecipazione (quote di voto e di capitale e eventuali vincoli contrattuali) delle principali partecipazioni
 - 3.4 Schema degli investimenti
 - 3.4.1 Per gli immobili e gli altri immobilizzi occorre inoltre indicare i valori d'assicurazione contro gli incendi
 - 3.4.2 Occorre indicare anche l'importo totale degli impegni di leasing non iscritti a bilancio
 - 3.5 Costi di fondazione, d'aumento del capitale e d'organizzazione iscritti fra gli attivi
 - 3.6 Importo totale degli attivi costituiti in pegno o ceduti per garantire impegni propri e degli attivi con riserva di proprietà
 - 3.7 Impegni nei confronti di proprie istituzioni di previdenza
 - 3.8 Prestiti obbligazionari in corso

⁵⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

- 3.9 Suddivisione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, come pure delle riserve per rischi bancari generali e sommario dei loro cambiamenti nel corso dell'anno di rapporto
- 3.9.1 Le rettifiche di valore e gli accantonamenti devono essere suddivisi nel seguente modo: rettifiche di valore e accantonamenti per rischi di perdita (rischi di delcredere e rischi Paesi), per altri rischi d'esercizio, per gli investimenti finanziari, accantonamenti per imposte e imposte latenti e altri accantonamenti
- 3.9.2 Le rettifiche di valore e gli accantonamenti per rischi specifici devono essere menzionati obbligatoriamente nelle poste di cui al numero 3.9.1
- 3.9.3 Dal totale delle rettifiche di valore e degli accantonamenti devono essere dedotte le rettifiche di valore compensate direttamente con gli attivi
- 3.9.4 I principali scioglimenti e le nuove utilizzazioni significative di rettifiche di valore e accantonamenti, come pure di riserve per rischi bancari generali, devono essere illustrati e motivati
- 3.10 Composizione del capitale sociale
- 3.10.1 Le banche cantonali devono indicare le condizioni d'interesse e di scadenza del capitale di dotazione, nella misura in cui questo sia messo a disposizione a tassi d'interesse fissi convenuti e sussista un obbligo di remunerazione corrispondente, indipendente dall'utile d'esercizio
- 3.10.2 Nella misura in cui siano noti, o dovrebbero esserlo, i proprietari di capitali e i gruppi di proprietari di capitali legati da accordi di voto, la cui partecipazione supera nel giorno di chiusura del bilancio il 5 per cento di tutti i diritti di voto, devono essere indicati nominalmente menzionando per ciascuno la quota di partecipazione; se gli statuti stabiliscono un limite inferiore al 5 per cento, è determinante questo limite
- 3.10.3 I banchieri privati possono rinunciare alle indicazioni di cui a questo numero
- 3.11 Indicazione del capitale proprio e della sua variazione prima dell'impiego dell'utile/del risanamento delle perdite
- 3.12 Struttura delle scadenze dell'attivo circolante, degli investimenti finanziari e del capitale di terzi
- 3.13 Crediti e impegni nei confronti di società collegate e crediti ad organi
- 3.14 Suddivisione di attivi e passivi tra la Svizzera e l'estero conformemente al principio del domicilio, se la banca presenta un totale del bilancio di almeno un miliardo di franchi o conta più di 50 dipendenti
- 3.15 Suddivisione del totale degli attivi secondo Paesi o gruppi di Paesi, se le operazioni con l'estero sono significative e la banca presenta un totale del bilancio di almeno un miliardo di franchi o conta più di 50 dipendenti
- 3.15.1 La banca può determinare essa stessa il grado di dettaglio della suddivisione

- 3.15.2 Oltre all'importo assoluto per Paese o gruppo di Paesi, occorre indicare anche la quota percentuale
- 3.16 Suddivisione di attivi e passivi secondo le valute più significative per la banca, se la banca presenta un totale del bilancio di almeno un miliardo di franchi o conta più di 50 dipendenti
 - 3.16.1 La banca può determinare essa stessa il grado di dettaglio della suddivisione
- 4 Informazioni concernenti le operazioni fuori bilancio
 - 4.1 Impegni eventuali suddivisi in garanzie di credito e simili, garanzie di prestazione di garanzia e simili, impegni irrevocabili e altri impegni eventuali
 - 4.2 Impegni di credito suddivisi in impegni risultanti da pagamenti differiti, impegni d'accettazione e altri impegni di credito
 - 4.3 Strumenti finanziari derivati aperti alla fine dell'anno, con indicazione dei valori di rimpiazzo positivi e negativi e dei volumi contrattuali suddivisi in strumenti su tassi d'interesse, divise, metalli preziosi, titoli di partecipazione/indici e altro
 - 4.4 Operazioni fiduciarie suddivise in investimenti fiduciarci presso banche terze, investimenti fiduciarci presso banche del gruppo e banche collegate, crediti fiduciarci e altre operazioni finanziarie fiduciarie
- 5 Informazioni relative al conto economico
 - 5.1 Indicazione di un reddito di rifinanziamento significativo nella posta proventi per interessi e sconti secondo l'articolo 25a capoverso 1 numero 1.1.1, nella misura in cui la relativa spesa di rifinanziamento sia compensata conformemente all'articolo 25a capoverso 5 con il risultato delle operazioni di negoziazione
 - 5.2 Suddivisione adeguata dei risultati da operazioni di negoziazione secondo i settori d'attività
 - 5.3 Suddivisione della posta spese per il personale in stipendi, prestazioni sociali e altre spese per il personale
 - 5.4 Suddivisione della posta spese per il materiale in spese per i locali, in spese per EED, macchine, mobilia, veicoli e altre installazioni e in altre spese d'esercizio
 - 5.5 Spiegazioni relative a perdite significative, ricavi e costi straordinari, come pure a importanti scioglimenti di riserve latenti, riserve per rischi bancari generali e rettifiche di valore e accantonamenti liberati
 - 5.6 Rivalutazioni negli immobilizzi sino al valore d'acquisto al massimo (art. 665 a 665a del Codice delle obbligazioni⁶⁰); le rivalutazioni devono essere motivate

5.7 Suddivisione di ricavi e costi risultanti da operazioni bancarie ordinarie secondo l'articolo 25a capoverso 1 numero 1 tra la Svizzera e l'estero conformemente al principio del domicilio dell'esercizio, se la banca è attiva all'estero e presenta un totale del bilancio di almeno 1 miliardo di franchi o conta più di 50 dipendenti.

² Le poste senza saldo possono essere tralasciate e le poste non significative possono essere riassunte in modo adeguato.

Art. 25d⁶¹ Principi relativi al conto di gruppo

¹ Il conto di gruppo deve riflettere l'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e del reddito del gruppo di banche. L'allestimento regolare del conto di gruppo si basa in particolare sui principi di cui all'articolo 24 capoversi 2 e 3.

² Per quanto concerne le cifre dell'anno precedente, si applica l'articolo 24 capoverso 5.

Art. 25e⁶² Principi relativi al consolidamento

¹ Le banche, le società finanziarie e le società immobiliari con sede in Svizzera e all'estero, controllate mediante partecipazioni di oltre il 50 per cento sul capitale con diritto di voto o in altro modo, devono essere consolidate secondo il metodo del consolidamento integrale.

² Il consolidamento del capitale avviene secondo il metodo anglosassone (purchase-method).

³ Le partecipazioni minoritarie nelle società menzionate nel capoverso 1 e tutte le altre partecipazioni sulle quali la banca può esercitare un importante influsso devono di principio essere considerate con il metodo dell'equivalenza (equity-method). Possono tuttavia essere considerate secondo il metodo del consolidamento proporzionale se le prescrizioni sui fondi propri lo prevedono. Si presume un influsso importante con una partecipazione a partire dal 20 per cento al capitale con diritto di voto.

⁴ Di principio, le compagnie d'assicurazione devono essere trattate conformemente al capoverso 3; in caso di partecipazione di maggioranza o di controllo d'altro tipo possono essere consolidate secondo il metodo del consolidamento integrale. In entrambi i casi occorre evidenziare nell'allegato gli influssi significativi sulle singole poste del conto annuale.

⁵ Le partecipazioni del 50 per cento a imprese comuni possono essere integrate secondo il metodo del consolidamento proporzionale o considerate secondo il metodo dell'equivalenza.

⁶ Le partecipazioni temporanee non devono essere consolidate. L'iscrizione a bilancio di partecipazioni non consolidate deve avvenire al valore d'acquisto, dopo deduzione degli ammortamenti necessari per l'esercizio.

⁶¹ Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

⁶² Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Art. 25⁶³ Struttura del bilancio consolidato

¹ Nella misura in cui i seguenti capoversi non dispongano diversamente, il bilancio del conto di gruppo deve essere strutturato conformemente all'articolo 25 capoverso 1.

² Prima della posta altri attivi di cui all'articolo 25 capoverso 1 numero 1.11 deve essere inserita la posta valori immateriali.

³ La posta riserve per rischi bancari generali di cui all'articolo 25 capoverso 1 numero 2.10 deve essere menzionata obbligatoriamente.

⁴ Le poste riserva di capitale, riserva dell'utile, quote minoritarie nel capitale proprio, riserva di nuova valutazione e utile del gruppo, come pure dedotte le perdite del gruppo sostituiscono le poste riserva legale generale, riserva per titoli propri di partecipazione, riserva di rivalutazione, altre riserve, utile riportato, utile dell'esercizio, perdite riportate e perdite dell'esercizio di cui all'articolo 25 capoverso 1 numeri 2.12 a 2.19. Le poste utile e perdite del gruppo devono essere completate con le sottoposte «di cui quote minoritarie nell'utile del gruppo» e «di cui quote minoritarie nelle perdite del gruppo».

⁵ È applicabile anche l'articolo 25 capoversi 2, 3 e 6.

Art. 25^{g64} Struttura del conto economico consolidato

¹ Nella misura in cui i seguenti capoversi non dispongano diversamente, il conto economico del conto di gruppo deve essere strutturato conformemente all'articolo 25a capoverso 1 numeri 1 e 2.

² La posta proventi da partecipazioni di cui all'articolo 25a capoverso 1 numero 1.4.2 deve essere suddivisa e deve menzionare separatamente l'importo globale dei proventi delle partecipazioni calcolate secondo il metodo dell'equivalenza e quello delle altre partecipazioni non consolidate.

³ La posta utile dell'esercizio di cui all'articolo 25a capoverso 1 numero 2.8 deve essere menzionata, quale utile del gruppo, indicando separatamente la quota delle parti minoritarie nel risultato.

⁴ È applicabile anche l'articolo 25a capoversi 2 e 4 a 6.

Art. 25^{h65} Struttura del conto del flusso di fondi consolidato

¹ Il conto del flusso di fondi relativo al conto di gruppo deve essere strutturato conformemente all'articolo 25b capoversi 2 e 3.

² Le poste devono essere ampliate in funzione delle particolarità del conto di gruppo.

⁶³ Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

⁶⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

⁶⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Art. 25^{l66} Allegato del conto consolidato

¹ Nella misura in cui i seguenti capoversi non dispongano diversamente, l'allegato del conto consolidato deve essere strutturato conformemente all'articolo 25c capoverso 1.

² Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 25c capoverso 1 numero 2, occorre menzionare i principi d'allestimento del conto di gruppo.

³ Le indicazioni sulle partecipazioni secondo l'articolo 25c capoverso 1 numero 3.3 devono essere suddivise in: partecipazioni consolidate secondo il metodo del consolidamento integrale e di quello proporzionale, il metodo dell'equivalenza e altre partecipazioni non consolidate.

⁴ Nella posta di cui all'articolo 25c capoverso 1 numero 3.4, le partecipazioni considerate secondo il metodo dell'equivalenza devono essere menzionate separatamente. Il goodwill iscritto agli attivi deve inoltre essere distinto e le variazioni significative del goodwill devono essere illustrate.

⁵ L'indicazione del capitale proprio e della sua variazione, conformemente all'articolo 25c capoverso 1 numero 3.11, devono essere adeguate al bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 25f capoverso 4.

⁶ Le indicazioni di cui all'articolo 25c capoverso 1 numero 3.10 devono essere tralasciate.

Art. 25^{k67} Ripercussioni del conto consolidato sulla chiusura individuale

¹ Se è tenuta ad allestire un conto consolidato, nella chiusura individuale la banca è dispensata dalla presentazione del conto del flusso di fondi di cui all'articolo 25b e delle poste 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.3, 5.4 e 5.7 dell'allegato conformemente all'articolo 25c capoverso 1.

² L'obbligo di allestire una chiusura intermedia consolidata dispensa inoltre la banca dall'allestimento di una propria chiusura intermedia.

Art. 26⁶⁸ Modo di pubblicazione

¹ I conti e i rapporti annuali devono essere pubblicati in un rapporto di gestione stampato. I rapporti di gestione devono essere messi a disposizione della stampa e di chiunque ne faccia richiesta.

² Le chiusure intermedie sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o in un giornale svizzero; esse possono essere anche pubblicate in comune da un'associazione di banche, in forma di tabella stampata, come le altre chiusure intermedie.

³ I banchieri privati che si rivolgono al pubblico per ottenere depositi di capitali e le banche il cui totale del bilancio è inferiore a 5 milioni di franchi possono limitarsi a

⁶⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

⁶⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

mettere a disposizione del pubblico, per consultazione allo sportello, i loro rapporti di gestione ed eventuali chiusure intermedie.

⁴ Il rapporto di gestione e la chiusura intermedia devono essere inviati in tre esemplari ciascuno alla FINMA e alla Banca nazionale svizzera.

Art. 27⁶⁹ Termini di pubblicazione

¹ I conti annuali devono essere pubblicati o messi a disposizione del pubblico per consultazione, conformemente all'articolo 26, entro quattro mesi e le chiusure intermedie entro due mesi a contare dalla data della chiusura.

² La banca che non è in grado di osservare i termini previsti nel capoverso 1 deve chiedere tempestivamente una proroga alla FINMA. Se le circostanze lo giustificano, la FINMA proroga il termine.

Art. 28⁷⁰ Direttive della FINMA

¹ Nell'allestimento e nella strutturazione dei conti annuali e delle chiusure intermedie occorre seguire le direttive della FINMA.

² Nelle sue direttive, la FINMA può consentire che l'allestimento dei conti deroghi alle disposizioni di cui sopra, sempreché sia eseguito secondo norme internazionali riconosciute che garantiscano un'informazione del pubblico almeno equivalente.⁷¹

8. ...

Art. 29⁷²

9. ...

Art. 30⁷³

10. ...

Art. 31 e 32⁷⁴

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU **1995** 253).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU **1995** 253).

⁷¹ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 dic. 1997, in vigore dal 31 dic. 1997 (RU **1998** 16).

⁷² Abrogato dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, con effetto dal 1° feb. 1995 (RU **1995** 253).

⁷³ Abrogata dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5363).

⁷⁴ Abrogati dal n. I dell'O del 30 ott. 1996, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3094).

11. ...**Art. 33**⁷⁵**12. ...****Art. 34**⁷⁶**Art. 35 a 40**⁷⁷**Art. 40a**⁷⁸**Art. 41 a 42**⁷⁹**13. ...****Art. 43 a 47**⁸⁰**Art. 47a**⁸¹**Art. 48 e 49**⁸²

⁷⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 14 ott. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5279).

⁷⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, con effetto dal 1° feb. 1995 (RU **1995** 253).

⁷⁷ Abrogati dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5363).

⁷⁸ Introdotto dall'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (RU **1997** 85). Abrogato dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5363).

⁷⁹ Abrogati dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5363).

⁸⁰ Abrogati dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5363).

⁸¹ Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 1976 (RU **1976** 91). Abrogato dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5363).

⁸² Abrogati dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5363).

14. ...**Art. 50**⁸³**Art. 50a**⁸⁴**Art. 51**⁸⁵**Art. 51a e 51b**⁸⁶**Art. 52 a 54**⁸⁷**15.⁸⁸ Garanzia dei depositi****Art. 55 e 56**⁸⁹**Art. 57** Piano di pagamento

¹ L'incaricato dell'inchiesta, l'incaricato del risanamento o il liquidatore (mandatario) nominato dalla FINMA allestisce un piano di pagamento indicante i crediti allibrati che sono considerati garantiti ai sensi dell'articolo 37h della legge e non sono compensati secondo l'articolo 37b della legge.⁹⁰

² Il mandatario non è tenuto a verificare i crediti allibrati da inserire nel piano di pagamento. I crediti manifestamente ingiustificati non sono iscritti nel piano di pagamento.

³ ...⁹¹

⁸³ Abrogato dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5363).

⁸⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 1976 (RU **1976** 91). Abrogato dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5363).

⁸⁵ Abrogato dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5363).

⁸⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 1976 (RU **1976** 91). Abrogati dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5363).

⁸⁷ Abrogati dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5363).

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4849).

⁸⁹ Abrogati dal n. I dell'O del 24 ago. 2011, con effetto dal 1° set. 2011 (RU **2011** 3931).

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU **2011** 3931).

⁹¹ Abrogato dal n. I dell'O del 24 ago. 2011, con effetto dal 1° set. 2011 (RU **2011** 3931).

Art. 58⁹² Pagamento dei depositi garantiti

Se l'importo messo a disposizione del mandatario dal responsabile della garanzia dei depositi secondo l'articolo 37*i* capoverso 2 della legge non è sufficiente al pagamento di tutti i crediti iscritti nel piano di pagamento, i singoli importi sono versati proporzionalmente.

Art. 59⁹³**Art. 60 a 61**⁹⁴**16. Disposizioni finali**⁹⁵**Art. 62**⁹⁶**Art. 62a**⁹⁷ Disposizioni transitorie della modifica del 14 marzo 2008

¹ I negozianti di divise attivi che ricadono nel campo di applicazione della legge a seguito della presente modifica dell'ordinanza devono annunciarsi presso l'autorità di vigilanza entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della stessa.

² Gli stessi devono soddisfare i requisiti posti dalla legge e presentare una richiesta d'autorizzazione entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza. Possono continuare la loro attività fintanto che l'autorità di vigilanza non avrà reso la sua decisione circa l'autorizzazione.

³ In casi particolari l'autorità di vigilanza ha la facoltà prolungare i termini previsti dal presente articolo.

62b⁹⁸ Disposizioni transitorie della modifica del 14 ottobre 2009

¹ Associazioni, fondazioni e società cooperative che a seguito dell'entrata in vigore della presente modifica dell'ordinanza detengono illegittimamente depositi del pubblico ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 della legge, devono rimborsarli entro due anni dall'entrata in vigore della modifica.

² In casi motivati l'autorità di vigilanza può prorogare il termine.

⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU **2011** 3931).

⁹³ Abrogato dal n. I dell'O del 24 ago. 2011, con effetto dal 1° set. 2011 (RU **2011** 3931).

⁹⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 31 mar. 2004, con effetto dal 1° luglio 2004 (RU **2004** 2777).

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4849).

⁹⁶ Abrogato dal n. 7 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5363).

⁹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 14 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU **2008** 1199).

⁹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5279).

Art. 62^{c99} Disposizione transitoria della modifica del 1° giugno 2012

In casi motivati la FINMA può accordare alle banche di rilevanza sistemica un congruo termine per la prima applicazione delle misure immediate previste nei piani d'emergenza, di stabilizzazione e di liquidazione.

Art. 63 Entrata in vigore¹⁰⁰

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1972.

² ...¹⁰¹

Disposizioni finali della modifica del 1° dicembre 1980¹⁰²

Disposizioni finali della modifica del 23 agosto 1989¹⁰³

Disposizioni finali della modifica del 4 dicembre 1989¹⁰⁴

Disposizioni finali della modifica del 12 dicembre 1994¹⁰⁵

Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995¹⁰⁶

Disposizioni finali della modifica dell'8 dicembre 1997¹⁰⁷

⁹⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 5435).

¹⁰⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4849).

¹⁰¹ Abrogato dal n. I dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4849).

¹⁰² RU **1980** 1814. Abrogato dal n. II dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4849).

¹⁰³ RU **1989** 1772. Abrogata dal n. II dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4849).

¹⁰⁴ RU **1989** 2542. Abrogata dal n. II dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4849).

¹⁰⁵ RU **1995** 253. Abrogata dal n. II dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4849).

¹⁰⁶ RU **1996** 45. Abrogata dal n. II dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4849).

¹⁰⁷ RU **1998** 16. Abrogata dal n. II dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4849).

*Allegato I*¹⁰⁸

¹⁰⁸ Abrogato dal n. II dell'O del 24 mar. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2875).

*Allegato II*¹⁰⁹

¹⁰⁹ Abrogato dal n. II dell'O del 12 dic. 1994, con effetto dal 1° feb. 1995 (RU **1995** 253).

